



08.11.01/000089-01
DIRA40020 - 2012/1

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

UFFICIO V.I.A.

Oggetto: PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN LOCALITÀ EULA CASOTTO, DENOMINATO IMPIANTO 3-4, NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ.
PROPONENTE: BSYSTEMS S.r.l., LOCALITÀ AL PONTE - 38082 CIMEGO (TN).
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 21 luglio 2011 con prot. n. 71413, è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio del procedimento per il rilascio di autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., presentata da parte della ditta BSYSTEMS SRL, Località al Ponte – 38082 Cimego (TN) .
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati su "La Stampa" del 23.07.2011.
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11/08/2011, l'Autorità competente ha provveduto a dare avviso dell'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'allegato B2 alla L. R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda*", così come modificato dall'art. 27, comma 43, lett. a, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".
- L'intervento in oggetto si sviluppa su un'area agricola pari a 4,44 ettari nel comune di Villanova Mondovì (CN). Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico diviso elettricamente in due sezioni, una di potenza 999,81 kWp (CUNEO 4) e una di potenza 987 kWp (CUNEO 3), connesso alla rete elettrica pubblica, ubicato in frazione Eula - Casotto nel predetto Comune. L'impianto sarà realizzato installando 8547 moduli fotovoltaici su strutture in acciaio zincato montate su pali dello stesso materiale conficcati nel terreno e privi di plinti in c.a.. Le connessioni dei moduli con la cabina degli inverter/trasformatori saranno eseguite tramite cavi elettrici posizionati in cavidotti interrati. Verranno realizzate n.3 cabine per locali tecnici e posizionate all'interno del campo solare: una cabina di consegna che avrà un grande locale, ad esclusivo uso ENEL, e due cabine dove saranno posizionate gli inverter ed i trasformatori. E' prevista una recinzione perimetrale da realizzare mediante pali direttamente infissi nel terreno e rete metallica di altezza complessiva inferiore a 2,2 m.; all'esterno della recinzione verrà messa a dimora una siepe di altezza adeguata a sottrarre alla vista il campo fotovoltaico.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 6 ottobre 2011, in applicazione dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i., si riuniva la prima Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico, ai fini della valutazione integrata e contestuale dell'intervento proposto e per acquisire tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in progetto.
- Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto alla suddetta Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si dava atto dei pareri pervenuti.
- Sulla base delle risultanze istruttorie della Conferenza di Servizi, con nota n. 93020 del 10.10.2011, si richiedeva al proponente documentazione integrativa, ritenendo non rilevante per il pubblico la conoscenza della stessa. Dalla data della nota succitata i termini del procedimento sono stati interrotti.
- Le integrazioni richieste -inviata in copia a tutti i soggetti del procedimento- sono state depositate dal proponente in data 21.10.2011, con prot. n. 97006; dalla predetta data, l'iter

procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.

- Si dà atto che nei termini di deposito delle integrazioni, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Agli atti del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri conclusivi:
 - 1) nulla osta formalizzato da parte di **ENEL Distribuzione S.p.A.** con nota acquisita agli atti del procedimento in data 30.08.2011, con prot n. 81844;
 - 2) nulla osta formalizzato, in relazione ai soli aspetti demaniali di competenza, da parte **dell'Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea** con nota acquisita agli atti del procedimento in data 17.11.2011, con prot. n. 104941;
 - 3) nulla osta del **Ministero dello Sviluppo Economico** formalizzato con nota acquisita agli atti del procedimento in data 14.11.2011, con prot. n. 103327;
 - 4) Parere favorevole alla realizzazione dell'intervento formulato da parte della **Soprintendenza Archeologica** con nota acquisita agli atti del procedimento in data 18.11.2011, con prot. n. 105348; detto parere favorevole risulta condizionato allo svolgimento, prima dell'inizio dei lavori, degli accertamenti preliminari ex art. 95 del D.Lgs. 163/2006.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati, ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 24 novembre 2011 si è svolta -in sede decisoria- la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si è dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento unico presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., e precisamente:
 - Parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., espresso in Conferenza da parte del rappresentante del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, senza prescrizione alcuna.
 - Parere favorevole circa il rilascio del Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. formulato dal rappresentante del **Comune di Villanova Mondovì**, subordinatamente al deposito, prima dell'inizio dei lavori, della polizza fidejussoria di prima escussione per l'importo di euro 200.000 ed al rispetto, in fase di esecuzione dei lavori, di tutte le indicazioni tecniche di cui all'art.27 bis delle N.T.A. del vigente P.R.G.C..
- A 2^a Conferenza di Servizi conclusa si dà atto che risulta pervenuto il parere favorevole ai fini militari del **Comando Regione Militare Nord** formalizzato con nota prot. n. 117178 del 27.12.2011.
- In applicazione della L. 241/1990 e s.m.i., sono stati considerati acquisiti in senso favorevole i pareri della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, dell'ASL CN 1, di G.S.E., dell'Ufficio delle Dogane e dell'Ufficio provinciale Viabilità di Alba-Mondovì, in quanto tali soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente,

nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli interventi in progetto –viste le attuali condizioni ambientali del sito di interesse- non ne determineranno un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto.

- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:
 - a) Per quel che riguarda l'impatto visivo e cumulativo, al fine di assicurare un minore impatto sull'ambiente, dovrà essere realizzata una "siepe delimitante", utilizzando come specie autoctona il Lauroceraso già utilizzata per mascherare gli impianti fotovoltaici contigui. Inoltre, per garantire il passaggio della fauna, la recinzione dell'impianto dovrà essere rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna.
 - b) Deve essere evitato l'uso di additivi o detersivi per le operazioni di pulizia dei pannelli.
 - c) Per la manutenzione del verde è fatto divieto di utilizzare diserbanti.
 - d) Non debbono essere realizzate piste interne all'area né creati depositi di materiale inerte, anche temporanei.
 - e) Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, provvedendo al tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo del sito, nello stato ante operam.
 - f) Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il proprietario dovrà dismettere, a propria cura e spese, le opere e i componenti dell'impianto, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam, ivi compresa la rimozione dei cavidotti in materiale plastico che ospitano i cavi elettrici. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 15.03.2011, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 6 ottobre 2011 e del 24 novembre 2011, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Preso atto che in data 27.12.2011 con prot. n. 117178 è pervenuto agli atti del procedimento il parere del Comando Regione Militare Nord formalizzato in senso favorevole.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente Provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto fotovoltaico a terra in Località Eula Casotto, denominato impianto 3-4, nel Comune di Villanova Mondovì, presentato da parte della BTSYSTEMS SRL, Località al Ponte – 38082 Cimego (TN), in quanto il progetto così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché degli adeguamenti progettuali presentati dal proponente con integrazioni di iniziativa, viste le attuali condizioni ambientali del sito di previsto intervento, non ne determinerà un significativo degrado né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto.
- 3. PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Per quel che riguarda l'impatto visivo e cumulativo, al fine di assicurare un minore impatto sull'ambiente, dovrà essere realizzata una "siepe delimitante", utilizzando come specie autoctona il Lauroceraso già utilizzata per mascherare gli impianti fotovoltaici contigui. Inoltre, per garantire il passaggio della fauna, la recinzione dell'impianto dovrà essere rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna.
 - b) Deve essere evitato l'uso di additivi o detergenti per le operazioni di pulizia dei pannelli.
 - c) Per la manutenzione del verde è fatto divieto di utilizzare diserbanti.
 - d) Non debbono essere realizzate piste interne all'area né creati depositi di materiale inerte, anche temporanei.
 - e) Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, provvedendo al tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo del sito, nello stato ante operam.
 - f) Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il proprietario dovrà dismettere, a propria cura e spese, le opere e i componenti dell'impianto, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam, ivi compresa la rimozione dei cavidotti in materiale plastico che ospitano i cavi elettrici. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- 4. DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., la costruzione e l'esercizio del parco fotovoltaico a terra in Località Eula Casotto, denominato impianto 3-4, nel Comune di Villanova Mondovì, presentato da parte della BTSYSTEMS SRL, Località al Ponte – 38082 Cimego (TN). Detta autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche progettuali di cui all'istanza e alle successive integrazioni, purché compatibili con le prescrizioni contenute all'interno del presente provvedimento;

- b. **i lavori dovranno essere iniziati**, con la realizzazione di consistenti opere, **entro un anno** dalla data del presente provvedimento **ed ultimati entro tre anni** dall'avvenuto ed accertato inizio lavori. **L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;**
- c. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso al Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo ed al Comune di Villanova Mondovì la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
- d. qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato, dovrà essere comunicata al Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo, che provvederà all'eventuale inoltro all'Amministrazione competente;
- e. la Ditta è tenuta a trasmettere – **entro il 31 maggio di ogni anno** - alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, una relazione riassuntiva che contenga i risultati delle verifiche e dei controlli finalizzati a rilevare il livello prestazionale e di redditività dell'impianto nel corso della sua vita.

5. DI DARE ATTO che:

- alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art.12 del D. Lgs 387/03, l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- alla luce di quanto previsto al comma 3 dell'art.12 del D. Lgs 387/03, il presente provvedimento costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

6. DI DARE ATTO inoltre delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze di Servizi del 6 ottobre 2011 e del 24 novembre 2011, conservati agli atti dell'Ente, così come riferite ai precedenti punti da 1 a 4 delle premesse al presente provvedimento.

7. DI DARE ATTO che in data 27.12.2011 con prot. n. 117178 è pervenuto agli atti del procedimento il parere del Comando Regione Militare Nord formalizzato in senso favorevole.

8. DI CONSIDERARE ACQUISITI in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., i pareri della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, dell'ASL CN 1, di G.S.E., dell'Ufficio delle Dogane e dell'ufficio provinciale Viabilità di Alba-Mondovì, in quanto tali soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

9. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di:

- eseguire, prima dell'inizio dei lavori, gli accertamenti preliminari ex art. 95 del D.Lgs.163/2006 come richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte. Sempre prima dell'inizio dei lavori, gli esiti delle predette indagini dovranno essere trasmessi al Ministero indicato.
- provvedere alla corresponsione, all'atto dell'avvio lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore del Comune di Villanova Mondovì mediante fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di euro 200.000;

- rispettare, in fase di esecuzione dei lavori, le indicazioni tecniche di cui all'art. 27 bis delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Villanova Mondovì;
- trasmettere ad ENEL Distribuzione, per la relativa validazione, il progetto definitivo dell'impianto di connessione fra la cabina di consegna e la rete di ENEL Distribuzione medesima, che deve seguire il tracciato del progetto di massima.
- comunicare al Comune di Villanova Mondovì la data di entrata in funzione ed in esercizio dell'impianto, nonché la data di cessazione definitiva dell'attività produttiva dell'impianto medesimo.

10. DI FARE SALVI gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto.

11. DI STABILIRE che, al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte-Dipartimento di Cuneo - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

12. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

13. DI DARE ATTO altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, così come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3 e fatto salvo il rispetto degli obblighi di cui al punto 8.

14. DI INVIARE il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati.

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Il presente provvedimento -depositato presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia- sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed integralmente all'Albo pretorio.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Fabrizio CAVALLO